

———— STATUTO DELLA CASSA

**ART. 1 – COSTITUZIONE**

1.1 È costituita "Cassa Area Salus", Cassa di assistenza sanitaria, con finalità assistenziale di cui all'art. 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni ("Cassa").

1.2 La Cassa è costituita come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ.

1.3 La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché per quanto non previsto dalle norme di legge.

**ART. 2 – SEDE**

La sede legale della Cassa è fissata in Milano.

**ART. 3 – SCOPO**

3.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari ("**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei propri Associati, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo Art.5.

3.2 La Cassa potrà gestire direttamente l'erogazione o il rimborso delle Prestazioni, oppure potrà affidare la gestione mediante convenzionamento a Compagnie di Assicurazione e/o Società di Servizi specializzate nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

3.3 La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati e Beneficiari, come meglio individuati nei successivi Artt. 5 e 6.

3.4 La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento e, per quanto da essi non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili e potrà partecipare a gare per proprio conto o tramite organizzazioni temporanee di imprese, per fornire l'assistenza sopra specificata.

**ART. 4 – DURATA**



La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 23 .

**ART. 5 – ASSOCIATI**

5.1 Sono associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.

5.2 Possono assumere la qualifica di **Associati**:

- a) enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere;
- b) aziende operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) casse assistenziali ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati;
- d) persone fisiche.



5.3 Assumono la qualifica di **Iscritti**:

- a) titolari delle aziende ed organizzazioni di cui al punto b) dell'art. 5.2 che precede;
- b) dipendenti e/o collaboratori autonomi e/o dipendenti in quiescenza delle aziende, organizzazioni, enti ed aziende pubbliche di cui ai punti a) e b) dell'art. 5.2 che precedono.

5.4 Assumono la qualifica di **Aventi diritto** alle Prestazioni i famigliari degli Associati e degli Iscritti, ovvero il coniuge unito in matrimonio, ed il coniuge proveniente da unioni civili, il convivente more uxorio, i figli, tutti fiscalmente e non fiscalmente a carico, anche non conviventi, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Associati o degli Iscritti.

5.5 La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo art. 9, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

5.6 La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento, con il versamento della quota Associativa e della contribuzione secondo la procedura disciplinata nel Regolamento stesso. Gli Iscritti e gli Aventi diritto, a seconda delle regole contributive previste dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali effettueranno volontariamente o in via obbligatoria per il tramite dell'Associato o dell'Iscritto il versamento del contributo previsto per l'erogazione dei trattamenti e delle Prestazioni sanitarie prescelte.

5.7 Ciascun Associato può recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r alla sede della Cassa o mediante PEC all'indirizzo PEC della Cassa almeno 90 (novanta) giorni prima dalla chiusura dell'annualità solare in corso. Il recesso dalla Cassa ha effetto dal 1 gennaio dell'annualità solare successiva a quella in cui si è presentato il recesso.

## **ART. 6 – BENEFICIARI**

6.1 Possono essere destinatari delle Prestazioni della Cassa gli Associati, gli Iscritti o gli Aventi diritto "**Beneficiari**".

6.2 La qualità di Beneficiario si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro;
- decesso del Beneficiario;
- recesso dell'Associato dalla Cassa;
- morosità nel versamento dei contributi alla Cassa.

6.3 Possono conservare la qualità di Iscritto alla Cassa:

- i dipendenti dell'Associato in aspettativa o che siano stati sospesi dal servizio in via cautelativa;
- i dipendenti dell'Associato collocati in mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 48 mesi;
- i dipendenti dell'Associato che hanno cessato il rapporto di lavoro con quest'ultimo;
- gli ex dipendenti dell'Associato in quiescenza.

Tali ultimi soggetti assumono la qualifica di "Iscritti volontari" e provvederanno a versare i contributi richiesti dalla Cassa volontariamente, qualora questi ultimi fossero stati in precedenza a carico dell'Associato.

6.4 Sono altresì destinatari delle Prestazioni della Cassa, di seguito gli "Aventi diritto", così come definiti al precedente art. 5.

#### ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

7.1 La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto, di contributi annuali, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.


7.2 Per il funzionamento della Cassa, il Consiglio di Amministrazione può prevedere a carico degli Associati, Iscritti e Aventi diritto una quota associativa e/o di iscrizione secondo le modalità e i termini del Regolamento.

#### ART. 8– PERMANENZA NELLA CASSA

8.1 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8.2 Gli Associati rimangono associati alla Cassa senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:

- a) recesso dell'Associato ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto;
- b) esclusione motivata dell'Associato da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) morosità;
- d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- e) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Associato.



#### ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli "Organi Sociali" sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Revisore Legale dei Conti.

#### ART. 10 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

10.1 L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dagli Associati, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore Legale dei Conti.

10.2 I Soci Fondatori partecipano in Assemblea mediante il proprio Rappresentante ("Delegato Socio Fondatore").

10.3 L'Associato partecipa in Assemblea personalmente o mediante un unico rappresentante ("Delegato Associato"), la cui nomina è stata effettuata in fase di adesione alla Cassa.

10.4 I Delegati durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Delegati possono essere riconfermati.

10.5 L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea; (ii) almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione.

10.6 La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun partecipante almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

10.7 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

10.8 L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

10.9 L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **ART. 11 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI**

11.1 All'Assemblea in seduta ordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 18 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Revisore legale dei conti, proposto dai Soci;
- approvare e/o modificare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- approvare e/o modificare il Regolamento della Cassa ed il Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività della Cassa;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- provvedere all'ammissione o esclusione di nuovi Associati;
- deliberare sulle operazioni di convenzionamento, adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;

- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 All'Assemblea in seduta straordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione della Cassa proposte dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 12 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.

12.2 L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

12.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite;

in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;  
in seconda convocazione qualunque sia in numero degli intervenuti.

12. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, *salvo quanto previsto all'art. 23.*

12.5 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

12.6 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

12.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

#### ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre (3) a sette (7) componenti (i "Consiglieri"), compreso il Presidente.


13.2 I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Associati.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.4 Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

13.5 In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

13.6 Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.



*Handwritten signature*

13.7 Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di Amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

#### **ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

14.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

14.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno cinque giorni (5) prima della riunione.

14.3 In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore (24) prima della riunione.

14.4 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

14.6 Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14.7 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea.

14.8 Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

14.9 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione".


## ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al funzionamento della Cassa e per il perseguimento dello scopo associativo.

### 15.2 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Cassa per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 19, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale sull'attività sociale (la "Relazione sulla Gestione"), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio della Cassa; gestire la Cassa; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa, di iscrizione e dei contributi che devono essere versati dagli Associati, dai Beneficiari e dagli Aventi diritto alla Cassa;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile della Cassa e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati, la loro sospensione e/o esclusione dalla Cassa;
- verificare la legittimità delle domande di adesione alla Cassa, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento della Cassa;
- stabilire eventuali recapiti operativi della Cassa, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale della Cassa fissandone il relativo trattamento economico;
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Associati, dai Beneficiari delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dalla Cassa;



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dapina".

- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento della Cassa del Nomenclatore delle Prestazioni e dei Piani Sanitari;
- deliberare in merito all' iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute; (l' "Anagrafe");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione della Cassa;
- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

**ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

16.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre (3) esercizi e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale della Cassa.

16.3 In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

16.4 Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Cassa e dei suoi allegati;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento della Cassa;
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe.

16.5 Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Cassa, e dei suoi allegati;
- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

**ART. 17– REVISORE LEGALE DEI CONTI**

17.1 Il Revisore Legale dei Conti (il "Revisore") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

17.2 Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

17.3 Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "Relazione del Revisore al Bilancio"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente

Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'art. 19, presso la sede legale della Cassa.

#### ART. 18 – PATRIMONIO DELLA CASSA

18.1 Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa ("Patrimonio").

18.2 Le entrate della Cassa sono costituite:

- dalla quota associativa versata a cura dell'Associato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dalla contribuzione versata a cura dell'Associato, dell'Isritto e dell'Avente diritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento;
- ogni altro provento che spetti o pervenga alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato da Associati e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

18.3 Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dalla Cassa, sono disciplinate dal Regolamento con apposite norme.

18.4 La Cassa comunica all'Associato e al Beneficiario nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento.

18.5 In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, la Cassa non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.


#### ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

19.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "Bilancio di Esercizio" o "Bilancio"); e
- ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "Bilancio Preventivo" o "Budget").

19.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa della Cassa, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di



esercizio degli enti non profit”, adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

19.4 In particolare:

- il Bilancio di Esercizio si compone di:
  - i) Stato Patrimoniale;
  - ii) Rediconto Gestionale;
  - iii) Nota Integrativa;
- il Budget si compone del solo: i) Preventivo Economico.

19.5 Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7) giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: i) la Relazione sulla Gestione; ii) la Relazione del Revisore al Bilancio.

19.6 Al fine di consentire al Revisore la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere allo stesso una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14) giorni prima della data prevista per l’approvazione.

19.7 Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

#### **ART. 20 – PRESTAZIONI**

La Cassa erogherà, nell’ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, le prestazioni di cui all’Art. 3 dello Statuto in favore degli Associati, degli Iscritti e degli Aventi Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

#### **ART. 21 – GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi e liquidativi la Cassa adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 22 – REGOLAMENTO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento approvato dall’Assemblea.

#### **ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CASSA**

L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, sceglieranno l’Associazione

non Riconosciuta o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, il quale giudicherà inappellabilmente senza formalità di procedure.

#### ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni. Si intendono inoltre integralmente recepite nel presente Statuto le norme previste dal DPR 917/86 art. 148 c. 8 e sue modifiche. In particolare:

- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- sono previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- si intende intrasmissibile la quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Fidete "abbi" addi "dei"; f' d'ele "e"; f' d'ele "de". Posibile affiorare.  
F' d'ele "della" o "dalla". Altre parole affiorate.

